

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore Prof. Avv. Emanuele BILOTTI

Nella seduta del 09/02/2024

- dopo aver esaminato l'istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0012425/23 del 12/12/2023 presentata dall'intermediario resistente;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- il Collegio, in accoglimento dell'istanza di correzione, ha determinato di sostituire la decisione nei seguenti termini:

FATTO

1. – Con ricorso del 4 maggio 2023, previo reclamo del 22 dicembre 2022, il ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente gli corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.937,96 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, maggiorato degli interessi legali dalla richiesta al saldo.

Più specificamente, il ricorrente, tenuto conto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 30 su 72, e dunque quando dovevano ancora essere pagate 42 rate, chiede che le siano riconosciuti i seguenti importi: a) Euro 1.747,20 a titolo di riduzione degli oneri di distribuzione di Euro 2.995,20: importo calcolato secondo un criterio di proporzione lineare (*pro rata temporis*), e dunque in ragione del 58,33%, pari ai 42/72, dell'importo totale corrisposto al titolo indicato; b) Euro 175,00 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 300,00: importo calcolato secondo un criterio di proporzione lineare (*pro rata temporis*), e dunque sempre nella percentuale

indicata del 58,33% del costo totale; c) Euro 15,76 a titolo di ulteriore riduzione delle commissioni di gestione e di incasso di Euro 1.135,00: l'importo già corrisposto di Euro 646,32 non coincide infatti con l'importo calcolato applicando il coefficiente di riduzione proporzionale già indicato del 58,33%.

2. – Il contratto di finanziamento tra ricorrente e intermediario è stato stipulato il 25 novembre 2016.

Tale contratto disponeva, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il costo totale del credito dovesse essere ridotto in misura pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la parte residua del contratto e qualificava come costi soggetti a maturazione nel tempo le sole commissioni di gestione di Euro 1.135,00, mentre le spese di istruttoria di Euro 300,00 e gli oneri di distribuzione di Euro 2.995,20 venivano indicati come costi fissi (cfr. art. 3).

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento in questione è intervenuta nel luglio del 2019, in corrispondenza della scadenza della rata n. 31 su un totale di 72. Invero, nel conteggio estintivo del 12 luglio 2019 si legge che il numero di rate pagate sarebbe pari a 30, come peraltro affermato anche dal ricorrente nel ricorso e nel reclamo. In realtà, il corrispondente importo di Euro 12.896,00 è pari alla somma di 31 rate (Euro 12.896,00 / Euro 416,00 = 31). Sicché al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento dovevano ancora essere pagate 41 rate.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base del conteggio di anticipata estinzione, il ricorrente ha quindi rimborsato all'intermediario il debito residuo con abbuono degli interessi non maturati. Nel suddetto conteggio estintivo, poi, l'intermediario ha riconosciuto al ricorrente solo l'importo di Euro 646,32 a titolo di riduzione delle spese di gestione del finanziamento in base al criterio *pro rata temporis*. Nulla è stato invece riconosciuto al ricorrente a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

4. – Ad avviso del ricorrente le previsioni contrattuali che hanno portato alla predisposizione dell'indicato conteggio estintivo non sarebbero rispettose del disposto imperativo dell'art. 125-sexies, co. 1, cit. Tale norma, infatti, in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, riconosce al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Non sarebbe dunque legittima, ad avviso della ricorrente, la mancata riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

5. – L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso. In tal senso l'intermediario fa valere anzitutto che le spese di istruttoria attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto e non sono pertanto oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, cit. Gli oneri di distribuzione, invece, come comprovato dalle fatture prodotte, sono stati direttamente ed interamente versati all'intermediario del credito, della cui prestazione il ricorrente ha deciso discrezionalmente ed autonomamente di avvalersi. L'intermediario resistente fa riferimento in particolare alla recente sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la c.d. sentenza Unicredit Bank), secondo la quale una normativa interna che escluda la riduzione dei costi c.d. *up-front* in caso di estinzione anticipata del finanziamento non contrasta con le previsioni della direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Sempre nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-octies, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-octies, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato anche apposite disposizioni di diritto intertemporale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha però successivamente riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-octies, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto ostacola l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò anche degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-octies, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-sexies cit., nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-octies, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Quanto alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank), fatta valere dall'intermediario resistente a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione

dei c.d. costi *up-front*, è fuor di dubbio che in quest'ultima decisione, a differenza che nella c.d. sentenza Lexitor relativa all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE cit., la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare ai consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) e non anche i costi c.d. *up-front*.

Con ciò però la Corte di Giustizia non ha inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito inequivocabilmente che nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali un approccio differenziato al tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi.

In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la "ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto".

Con ciò la Corte di Giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europea Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto.

Di conseguenza, quel rischio di un comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, appare significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere perciò a giustificare l'inclusione anche dei c.d. costi *up-front* nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone minimamente in contraddizione con questa. La sentenza del 9 febbraio 2023 non può pertanto essere fatta valere, come fa invece l'intermediario resistente, al fine di ritenere che la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* debba ora escludersi anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori.

3. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. – Sulla base delle premesse fin qui esposte si possono dunque enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring*, che per quelli c.d. *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi c.d. *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

7. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve anzitutto riconoscersi il diritto del ricorrente anche alla riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio, in continuità con quanto già affermato in precedenti decisioni (cfr. Coll. Roma, dec. n. 20416 del 2020), ritiene che sia le spese di istruttoria sia gli oneri di distribuzione devono considerarsi costi c.d. *up-front*.

Di conseguenza agli importi corrisposti all'intermediario quali spese di istruttoria (pari ad Euro 300,00) e oneri di distribuzione (pari ad Euro 2.995,20) deve applicarsi il coefficiente di riduzione proporzionale del 34,20% determinato in base alla curva degli interessi. Al

ricorrente devono perciò riconoscersi gli ulteriori importi di Euro 102,59 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e di Euro 1.024,29 a titolo di riduzione degli oneri di distribuzione. Nel conteggio estintivo è stata invece correttamente determinata la riduzione delle commissioni di gestione di Euro 1.135,00. Infatti, trattandosi di costi c.d. *recurring* (v. sempre Coll. Roma, dec. n. 20416 del 2020), deve applicarsi il coefficiente di riduzione lineare del 56,94%, pari a 41/72. Nel conteggio estintivo, dunque, l'importo dovuto a titolo di riduzione delle commissioni di gestione, già corrisposto al ricorrente, è stato correttamente determinato in Euro 646,32.

Nel complesso quindi, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., al ricorrente spetta l'ulteriore importo di Euro 1.126,88 (pari ad Euro 102,59 + Euro 1.024,29), da arrotondare ad Euro 1.127,00.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	31
rate residue	41

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,94%
- in proporzione alla quota	34,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni istruttorie (up front)	€ 300,00	€ 170,83	€ 102,59	☒		€ 102,59
☐	commissioni distribuzione (up front)	€ 2.995,20	€ 1.705,60	€ 1.024,29	☒		€ 1.024,29
☐	commissioni gestione (recurring)	€ 1.135,00	€ 646,32	€ 388,15	☐	€ 646,32	€ 0,00
☐	...		€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.126,88
interessi legali	si

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.127,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 07/11/2023

FATTO

1. – Con ricorso del 4 maggio 2023, previo reclamo del 22 dicembre 2022, il ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede che l'intermediario contraente gli corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.937,96 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, maggiorato degli interessi legali dalla richiesta al saldo.

Più specificamente, il ricorrente, tenuto conto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 30 su 72, e dunque quando dovevano ancora essere pagate 42 rate, chiede che le siano riconosciuti i seguenti importi: a) Euro 1.747,20 a titolo di riduzione degli oneri di distribuzione di Euro 2.995,20: importo calcolato secondo un criterio di proporzione lineare (*pro rata temporis*), e dunque in ragione del 58,33%, pari ai 42/72, dell'importo totale corrisposto al titolo indicato; b) Euro 175,00 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria di Euro 300,00: importo calcolato secondo un criterio di proporzione lineare (*pro rata temporis*), e dunque sempre nella percentuale indicata del 58,33% del costo totale; c) Euro 15,76 a titolo di ulteriore riduzione delle commissioni di gestione e di incasso di Euro 1.135,00: l'importo già corrisposto di Euro 646,32 non coincide infatti con l'importo calcolato applicando il coefficiente di riduzione proporzionale già indicato del 58,33%.

2. – Il contratto di finanziamento tra ricorrente e intermediario è stato stipulato il 25 novembre 2016.

Tale contratto disponeva, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il costo totale del credito è ridotto in misura pari all'importo degli interessi e dei costi soggetti a maturazione nel tempo dovuti per la parte residua del contratto e qualificava come costi soggetti a maturazione nel tempo le sole commissioni di gestione di Euro 1.135,00, mentre le spese di istruttoria di Euro 300,00 e gli oneri di distribuzione di Euro 2.995,20 venivano indicati come costi fissi (cfr. art. 3).

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento in questione è intervenuta nel luglio del 2019, in corrispondenza della scadenza della rata n. 30 su un totale di 72.

Nel rispetto delle previsioni contrattuali e sulla base del conteggio di anticipata estinzione, il ricorrente ha quindi rimborsato all'intermediario il debito residuo con abbuono degli interessi non maturati. Nel suddetto conteggio estintivo, poi, l'intermediario ha riconosciuto al ricorrente solo l'importo di Euro 646,32 a titolo di riduzione delle spese di gestione del finanziamento in base al criterio *pro rata temporis*. Nulla è stato invece riconosciuto al ricorrente a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

4. – Ad avviso del ricorrente le previsioni contrattuali che hanno portato alla predisposizione dell'indicato conteggio estintivo non sarebbero rispettose del disposto imperativo dell'art. 125-sexies, co. 1, cit. Tale norma, infatti, in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento, riconosce al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Non sarebbe dunque legittima, ad avviso della ricorrente, la mancata riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

5. – L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, conclude per il rigetto del ricorso. In tal senso l'intermediario fa valere anzitutto che le spese di istruttoria attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto e non sono pertanto oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, cit. Gli oneri di distribuzione, invece, come comprovato dalle fatture prodotte, sono stati direttamente ed interamente versati all'intermediario del credito, della cui prestazione il ricorrente ha deciso discrezionalmente ed autonomamente di avvalersi. L'intermediario resistente fa riferimento in particolare alla recente sentenza n. 555 del 9 febbraio 2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la c.d. sentenza Unicredit Bank), secondo la quale una normativa interna che escluda la riduzione dei costi c.d. *up-front* in caso di estinzione anticipata del finanziamento non contrasta con le previsioni della direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito indicati.

1. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del

consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia è direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione e non solo a quelli successivi.

Sempre nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato quindi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.

Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, ha dettato anche apposite disposizioni di diritto intertemporale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha però successivamente riconosciuto la non conformità di queste ultime disposizioni con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto ostacola l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò anche degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, quindi, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, al suo rimborso anticipato debba sostanzialmente continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit., nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, “non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

2. – Quanto poi alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023, nella causa C-555/21 (c.d. sentenza Unicredit Bank), fatta valere dall'intermediario resistente a sostegno della propria conclusione contraria alla riduzione dei c.d. costi *up-front*, è fuor di dubbio che in quest'ultima decisione, a differenza che nella c.d. sentenza Lexitor relativa all'interpretazione della direttiva n. 2008/48/CE cit., la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che la disciplina del credito immobiliare ai consumatori di cui alla direttiva 2014/17/UE non osta a normative nazionali, che, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento immobiliare ai consumatori, riconoscano che la riduzione del costo totale del credito deve includere solo gli interessi e i costi connessi alla durata del rapporto (c.d. costi *recurring*) e non anche i costi c.d. *up-front*.

Con ciò però la Corte di Giustizia non ha inteso rimettere in discussione quanto affermato nella c.d. sentenza Lexitor. Ha infatti chiarito inequivocabilmente che nei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali un approccio differenziato al tema della riduzione del costo totale del credito rispetto al credito mobiliare si giustifica in considerazione delle specificità dei primi contratti rispetto ai secondi.

In particolare, ad avviso della Corte di Lussemburgo, nel caso del credito immobiliare, la “ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.

Con ciò la Corte di Giustizia allude al fatto che, a differenza che nel caso del credito mobiliare, nel caso del credito immobiliare la finalità di tutela del consumatore è adeguatamente garantita dal c.d. modulo PIES (Prospetto Informativo Europea Standardizzato), che consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del rapporto.

Di conseguenza, quel rischio di un comportamento abusivo degli intermediari ai danni dei consumatori, che giustifica il rigore della c.d. sentenza Lexitor, appare significativamente ridimensionato nel caso del credito immobiliare e non può valere perciò a giustificare l'inclusione anche dei c.d. costi *up-front* nel diritto alla riduzione del costo totale del credito. Ad avviso di questo Collegio territoriale, pertanto, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2023 non può essere intesa come una smentita della precedente sentenza dell'11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor) né si pone minimamente in contraddizione con questa. La sentenza del 9 febbraio 2023 non può pertanto essere fatta valere, come fa invece l'intermediario resistente, al fine di ritenere che la riduzione proporzionale dei c.d. costi *up-front* debba ora escludersi anche in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito mobiliare ai consumatori.

3. – Quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo “in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una “integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, precisando che “ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”.

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. n. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. – Sulla base delle premesse fin qui esposte si possono dunque enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring*, che per quelli c.d. *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi c.d. *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

7. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve anzitutto riconoscersi il diritto del ricorrente anche alla riduzione delle spese di istruttoria e degli oneri di distribuzione.

Quanto al criterio proporzionale di riduzione delle voci di costo indicate, questo Collegio, in continuità con quanto già affermato in precedenti decisioni (cfr. Coll. Roma, dec. n. 20416 del 2020), ritiene che sia le spese di istruttoria sia gli oneri di distribuzione devono considerarsi costi c.d. *up-front*.

Di conseguenza agli importi corrisposti all'intermediario quali spese di istruttoria (pari ad Euro 300,00) e oneri di distribuzione (pari ad Euro 2.995,20) deve applicarsi il coefficiente di riduzione proporzionale del 58,33% determinato in base alla curva degli interessi. Al ricorrente devono perciò riconoscersi gli ulteriori importi di Euro 107,45 a titolo di riduzione delle spese di istruttoria e di Euro 1.072,76 a titolo di riduzione degli oneri di distribuzione.

Inoltre, la riduzione delle commissioni di gestione di Euro 1.135,00, alle quali, trattandosi di costi c.d. *recurring* (v. sempre Coll. Roma, dec. n. 20416 del 2020), deve applicarsi il coefficiente lineare del 58,33%, pari a 42/72, deve essere correttamente rideterminata in Euro 662,08. Di conseguenza, tenuto conto dell'importo già corrisposto a tale titolo (pari Euro 646,32), al ricorrente spetta l'ulteriore importo di Euro 15,76.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12425 del 12 dicembre 2023

Nel complesso quindi, a titolo di riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1., cit., al ricorrente spetta l'ulteriore importo di Euro 1.195,97 (pari ad Euro 107,45 + Euro 1.072,76 + Euro 15,76), da arrotondare ad Euro 1.196,00.

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente il calcolo operato.

###

durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	30
rate residue		42

TAN	▶	5,20%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,82%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni istruttorie (up front)	€ 300,00	€ 175,00	€ 107,45	○	€ 107,45
○	commissioni distribuzione (up front)	€ 2.995,20	€ 1.747,20	€ 1.072,76	○	€ 1.072,76
○	commissioni gestione (recurring)	€ 1.135,00	€ 662,08	€ 406,51	○	€ 15,76
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
⊗			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti € 1.195,97

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.196,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispono, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA